

**DETERMINA N. 125 DEL 10/09/2024**

Ufficio Proponente	Servizi Tecnici
RUP	Arch. Walter Saino

**Oggetto:** ADEGUAMENTO PARCELLA DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INSERIMENTO IMPIANTO ASCENSORE FINALIZZATI AL RIUSO DEL COMPLESSO DI SEPOLTURA CAMPO 21 CIMITERO PARCO DELLA CITTA' DI TORINO – AFFIDATO A ARCH. UMBERTO AGHEMO - CUP B15I19000040005

**CIG:** Z6F30F7FFA

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO****Premesso che:**

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'Allegato I.1 art. 1 co. 1 lett. e), come richiamato dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nonché stazione appaltante qualificata di terzo livello (L.1 e SF.1), ai sensi degli artt. 62 e segg. e degli artt. 3 e segg. dell'Allegato II.4 del citato Decreto;
- AFC Torino S.p.A., al fine del perseguimento della "mission" statutaria, è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l'affidamento e l'esecuzione di forniture, servizi e lavori, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Titolo I del Codice dei contratti;
- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in materia di conflitto di interesse;
- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;
- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;
- le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, abrogato dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 co. 2 del nuovo Codice Appalti n. 36/2023;

**Considerato che:**

- con determina n. 52 del 17/03/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., AFC Torino S.p.A. ha affidato il servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di manutenzione straordinaria con inserimento impianto ascensore finalizzati al riuso del complesso di sepoltura Campo 21 presso il cimitero Parco della Città di Torino, all'arch. Umberto Aghemo, con studio in Via Giuseppe Grassi n. 8 - 10138 Torino – (C.F.:

GHMMRT69T25L2190 e P.I.: 10471240019), con un ribasso offerto del 52,00% e un importo di aggiudicazione di € 10.998,07 al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali;

- in data 15/04/2021 è stato sottoscritto il relativo contratto tra le parti, al cui art. 3 – Corrispettivo delle prestazione – il suddetto importo contrattuale veniva indicato come definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori;
- il succitato art. 3 del contratto prevedeva inoltre che il corrispettivo finale delle prestazioni sarebbe stato determinato a consuntivo sulla base delle percentuali previste dalle corrispondenti tabelle della tariffa professionale, con applicazione del ribasso offerto;

***Dato atto che:***

- l'importo lavori originario, assunto per il calcolo della parcella per l'affidamento di cui all'oggetto, era pari a complessivi € 735.833,83 (IVA e oneri della sicurezza di € 41.024,21 esclusi);
- in data 10/05/2021 venivano consegnati i lavori in oggetto all'impresa appaltatrice (RTI composto da Leonardo Manutenzioni Srls/Re.co.man. Srl), la cui durata presunta di 343 giorni naturali e consecutivi, prevedeva il termine degli stessi entro il 18/04/2022;
- in data 25/01/2022 con determina n. 7/2022, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.lgs. 50/2016, veniva risolto il contratto sottoscritto il 20/05/2021 con l'appaltatore RTI per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- il cantiere è pertanto durato 260 giorni naturali e consecutivi (corrispondenti al 75% del tempo contrattuale complessivo) e l'RTI ha eseguito lavori per € 74.116,00 (corrispondenti ad un avanzamento del 14% rispetto all'importo contrattuale);
- in tale periodo l'arch. Aghemo ha regolarmente svolto la propria attività di coordinamento della sicurezza ed ha emesso n.46 verbali di sopralluogo;
- il CSE ha inoltre effettuato attività di monitoraggio delle aree di cantiere anche nel periodo transitorio post-risoluzione, nell'attesa della ripartenza dei lavori;
- successivamente, terminato lo scorrimento della graduatoria della gara originaria al fine di individuare il nuovo aggiudicatario ex art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 con risposta negativa da parte di tutti i concorrenti, AFC procedeva alla riassegnazione dei lavori mediante nuova gara d'appalto ex art. 2 lett. b) L.120/2020;
- conseguentemente è stato aggiornato e rivisto il progetto esecutivo, anche al fine di tener conto dello Stato di Consistenza delle opere redatto dal Direttore Lavori in data 14/02/2022 (prot. 488) ex art. 108 del D.lgs. 50/2016;
- con determina n. 167 del 18/10/2022 i lavori venivano aggiudicati all'impresa Terra Costruzioni Srl e, a seguito sottoscrizione del contratto in data 04/11/2022, il cantiere veniva consegnato il 09/11/2022 con durata lavori di 343 giorni naturali e consecutivi;
- a seguito delle proroghe concesse e ulteriori verbali di sospensione e ripresa lavori, l'ultimazione è avvenuta in data 21/01/2024;
- il nuovo importo lavori aggiornato per il riappalto e individuato per il ricalcolo della parcella professionale del CSE è pari a complessivi € 748.968,51 (IVA e oneri della sicurezza esclusi);
- essendo variato il valore dell'opera, è stato ricalcolato il corrispettivo professionale ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e in base al D.M. 17/06/2016, risultante, al netto del ribasso offerto, pari ad € 11.040,94, oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali;

- l'arch. Umberto Aghemo, con missiva del 14/06/2023, nel porre evidenza la maggior durata del cantiere, i maggiori costi affrontati conseguentemente (anche per rinnovi della fidejussione), l'intervenuta risoluzione e riappalto delle opere, segnalava le maggiori prestazioni professionali da lui effettuate, richiedendo ad AFC di prendere in esame la possibilità di riconoscere un equo e proporzionato compenso professionale;
- esaminata la situazione e valutata la richiesta del CSE, il RUP ritiene equo l'adeguamento della parcella professionale come indicato in Contratto all'art. 3, secondo le seguenti modalità:
  - Il appalto post risoluzione contrattuale: riconoscere al CSE per intero il corrispettivo riferito al nuovo riappalto così come ricalcolato con i corpi d'opera aggiornati, pari ad € 11.040,94, oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali;
  - I appalto con contratto risolto: vista la forte discrepanza tra l'importo opere realizzato dall'impresa uscente (pari al 14% dell'importo contrattuale) ed il tempo impiegato nell'esecuzione di tali opere (pari al 75% dei tempi contrattuali), riconoscere al CSE, in aggiunta a quanto sopra indicato, il 44,5% (valore medio tra i due) dell'importo contrattuale originario per le prestazioni professionali svolte relativamente al primo appalto, per un importo pari ad € 4.894,14 oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali;

per un importo complessivo di € 15.935,08 come da bozza di parcella allegato;

**Considerato che:**

- il contratto stipulato fra AFC Torino S.p.A. e l'arch. UMBERTO AGHEMO può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento a mente dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, siccome le modifiche apportate, come sopra indicate, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto stesso;
- tale adeguamento conduce ad un nuovo importo contrattuale complessivo al netto del ribasso offerto pari ad € 15.935,08 al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali, come da bozza di parcella allegato, corrispondente ad un incremento netto dell'importo contrattuale originario di € 389,94;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell'ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2022.

Tutto ciò premesso per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

**DETERMINA**

1. di approvare la proposta del RUP di modifica del contratto stipulato fra AFC Torino S.p.A. e l'arch. UMBERTO AGHEMO nella parte relativa all'importo parcella, a seguito dei lavori in variante, nei termini come meglio indicati in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
2. di procedere pertanto all'adeguamento della parcella per l'incarico professionale di cui all'oggetto, all'arch. UMBERTO AGHEMO, con studio in Via Giuseppe Grassi n. 8 - 10138

Torino, C.F.: GHMMRT69T25L2190 e P.I.: 10471240019, per l'importo complessivo di € 15.935,08 al netto di IVA e del Contributo Previdenziale, come da prospetto parcella allegato;

3. di dare atto che la differenza, pari a una spesa ulteriore di € 389,94 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di legge, trova copertura nel Budget 2024, con imputazione alla voce "*Investimenti - PARCO C.21 riuso complessi di sepoltura*";
4. di dare atto che le funzioni di RUP sono svolte dall'architetto Walter Saino;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni normative vigenti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Carlo Tango  
(firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Responsabile Contabilità e Bilancio

Dott. ssa Elena Pedon

(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 240606\_C21\_CSE\_bozza\_parcella\_adeg.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento